



Europa Creativa

MEDIA

Sostegno alla

DISTRIBUZIONE DI FILM NON-NAZIONALI: "SCHEMA SELETTIVO"

LINEE GUIDA BANDO EACEA/12/2017

Si prega di notare che i modelli standard di convenzione/decisione di sovvenzione dell'Agenzia sono attualmente in corso di revisione in seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Finanziario e delle sue regole di applicazione nel 2018. Per questa ragione le bozze di convenzione/decisione di sovvenzione relative a questo bando sono pubblicate come esempio e di conseguenza l'Agenzia si riserva il diritto di introdurre cambiamenti o dettagli aggiuntivi soggetti all'adozione del testo finale del Regolamento Finanziario e delle regole di applicazione. In questo caso l'Agenzia annuncerà i cambiamenti appena possibile e al più tardi prima della firma della decisione di assegnazione o del contratto.

N.B. Questo documento è una traduzione a cura di Creative Europe Desk Italy (uffici MEDIA di Roma e Torino - www.europacreativa-media.it) delle linee guida relative al bando per proposte EACEA/12/2017 di sostegno alla "Distribuzione di film non nazionali - Schema selettivo" pubblicate in lingua inglese dall'EACEA per conto della Commissione Europea. In caso di interpretazione controversa, prevarranno sempre le versioni originali sulla traduzione italiana, che ha esclusivamente un valore informativo e di diffusione tra i professionisti italiani del Programma Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA.

TABELLA DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE - BACKGROUND	3
2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITA’	3
2.1. <i>Obiettivi</i>	3
2.2. <i>Progetti target</i>	3
3. CALENDARIO	4
4. BUDGET DISPONIBILE	4
5. CRITERI DI AMMISSIBILITA’	5
6. CRITERI DI ELEGGIBILITA’	5
6.1. <i>Candidati eleggibili</i>	5
6.2. <i>Attività eleggibili</i>	8
7. CRITERI DI ESCLUSIONE	11
7.1. <i>Esclusione dalla partecipazione</i>	11
7.2. <i>Diniego (di accesso) alla procedura di assegnazione</i>	13
7.3. <i>Documenti di supporto</i>	14
8. CRITERI DI SELEZIONE	14
8.1. <i>Capacità finanziaria</i>	15
8.2. <i>Capacità operativa</i>	15
9. CRITERI DI ASSEGNAZIONE	16
10. OBBLIGHI LEGALI	17
11. CONDIZIONI FINANZIARIE	17
11.1. <i>Principi generali</i>	17
11.2. <i>Forme di finanziamento</i>	20
11.3. <i>Modalità di pagamento</i>	22
11.4. <i>Garanzia sul pre-finanziamento</i>	23
12. PUBBLICITÀ	23
12.1. <i>Da parte dei beneficiari</i>	23
12.2. <i>Da parte dell’Agenzia e/o della Commissione</i>	24
12.3. <i>Comunicazione e diffusione</i>	24
13. PROTEZIONE DEI DATI	25
14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA	26
14.1. <i>Pubblicazione</i>	26
14.2. <i>Registrazione nel Portale Partecipanti</i>	26
14.3. <i>Presentazione della domanda di candidatura per una sovvenzione</i>	27
14.4. <i>Regole applicabili</i>	28
14.5. <i>Procedura di valutazione</i>	29
14.6. <i>Decisione di assegnazione</i>	29
14.7. <i>Contatti</i>	29

Allegati: Tutti gli allegati sono disponibili sul sito EACEA/MEDIA:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en

1. INTRODUZIONE - BACKGROUND

Le presenti linee guida si basano sul Regolamento N. 1295/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 relativo all'attuazione di un programma di sostegno per il settore creativo e culturale Europeo (EUROPA CREATIVA)¹ e *sull'errata corrige* del 27/06/2014².

La Commissione Europea è responsabile della realizzazione del Programma Europa Creativa e della decisione di assegnare contributi individuali dell'Unione Europea. L'Agenzia Esecutiva "Istruzione, Audiovisivo e Cultura" (d'ora in poi denominata l'Agenzia) gestisce il Sottoprogramma MEDIA e il Sottoprogramma Cultura per conto e sotto il controllo della Commissione Europea.

Informazioni generali sul Programma Europa Creativa sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITA'

2.1 Obiettivi

Nell'ambito dello specifico obiettivo di promuovere la circolazione transnazionale, una delle priorità del Sottoprogramma MEDIA è quella di:

- sostenere la distribuzione cinematografica attraverso il marketing, il branding, la distribuzione e la proiezione transnazionale di opere audiovisive.

Il Sottoprogramma MEDIA fornisce supporto per:

- la creazione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali attraverso la distribuzione cinematografica e su tutte le altre piattaforme, nonché per le attività di vendita internazionali, in particolare il sottotitolaggio, il doppiaggio e l'audio-descrizione di opere audiovisive.

2.2 Progetti Target:

L'obiettivo dello "Schema selettivo" è di favorire e supportare la più ampia distribuzione di film europei recenti non nazionali incoraggiando i distributori cinematografici a investire in particolare in promozione e in un'adeguata distribuzione di film europei non nazionali.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L347/221 del 20/12/2013 (GU L 347/221).

² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L189/260 del 27/06/2014 (GU L189/260)

Lo schema ha inoltre lo scopo di incoraggiare lo sviluppo di collegamenti tra il settore produttivo e quello distributivo migliorando così il posizionamento competitivo dei film europei non nazionali e la competitività delle società europee.

Le presenti linee guida sono rivolte alle società europee le cui attività contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti e, in particolare, alle società di distribuzione cinematografica.

3. CALENDARIO

<i>Fasi</i>		<i>Data o periodo indicativo</i>	
a)	Pubblicazione del bando	Settembre 2017	
b)	Scadenza per la presentazione della domanda	5 dicembre 2017 ore 12:00 (mezzogiorno, orario di Bruxelles)	14 giugno 2018 ore 12:00 (mezzogiorno, orario di Bruxelles)
c)	Periodo di valutazione	<i>Dicembre 2017 – Marzo 2018</i>	<i>Giugno – Ottobre 2018</i>
d)	Comunicazione ai candidati	<i>Aprile 2018</i>	<i>Novembre 2018</i>
e)	Firma della decisione /contratto di finanziamento	<i>Maggio 2018</i>	<i>Novembre 2018</i>
f)	Data d’inizio dell’attività (prima uscita del film)	<i>Il film potrà uscire in sala a partire dalla data di presentazione della domanda e non prima del 5 ottobre 2017</i>	<i>Il film potrà uscire in sala a partire dalla data di presentazione della domanda e non prima del 14 aprile 2018</i>
g)	Durata dell’azione	<i>Dalla data di presentazione della domanda fino a 18 mesi dopo la scadenza</i>	

4. BUDGET DISPONIBILE

Il budget totale stanziato per il co-finanziamento di progetti è stimato in **9,75 milioni** di euro³.

Tale budget è soggetto alla disponibilità dei fondi dopo l’adozione del budget 2018 da parte dell’autorità budgetaria.

Il contributo finanziario dell’Unione Europea sarà assegnato sotto forma di **sovvenzione forfetaria**.

Circa il 25% del budget sarà assegnato a film con un budget di produzione inferiore a 3 milioni di euro.

L’Agenzia si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

³ Verrà assegnato fino ad un massimo del 40% nel quadro della prima scadenza del Bando

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Le domande di candidatura dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere inviate non oltre la data di scadenza per la presentazione di candidature (con riferimento alla sezione 3 delle linee guida);
- essere inviate (vedi sezione 14 delle linee guida) utilizzando l'applicazione form on-line;
- essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, preferibilmente in inglese o francese.

Qualora tali requisiti non venissero rispettati la candidatura verrà respinta.

Al fine di presentare la propria candidatura, i candidati dovranno fornire il proprio Codice di Identificazione Partecipante (Participant Identification Code – PIC) nel formulario di candidatura. Il PIC può essere ottenuto mediante registrazione dell'organizzazione nell'URF (Unique Registration Facility) all'interno del Portale *Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal*. L'Unique Registration Facility è uno strumento condiviso con altri servizi della Commissione Europea. Qualora un candidato possedesse già un PIC usato per altri programmi (per esempio Programmi di Ricerca), lo stesso PIC sarà valido per il presente bando per proposte.

Il Portale Partecipanti (*Participant Portal*) consente ai candidati di caricare o aggiornare le informazioni relative al proprio status giuridico e allegare i documenti legali e finanziari richiesti. (Vedi sezione 14.2 per maggiori informazioni).

6. CRITERI DI ELEGGIBILITA'

Le candidature che rispondono ai seguenti criteri saranno oggetto di una valutazione approfondita.

6.1 Candidati eleggibili

I candidati devono essere società europee di distribuzione cinematografica.

Società europea

È una società di proprietà, sia diretta che per partecipazione maggioritaria, di cittadini di Paesi Membri dell'Unione Europea o di cittadini di altri Paesi europei partecipanti al Sottoprogramma MEDIA e che sia registrata in uno di questi Paesi.

Le candidature provenienti da soggetti giuridici costituiti in uno dei seguenti Paesi sono eleggibili purché tutte le condizioni relative all'Articolo 8 del Regolamento che istituisce il Programma Europa Creativa siano soddisfatte:

- Stati Membri dell'UE e paesi e territori d'oltremare che sono eleggibili a partecipare al programma ai sensi dell'articolo 58 della Decisione del Consiglio 2001/822 / CE;

- Paesi aderenti, Paesi candidati e candidati potenziali che beneficino di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali Paesi nei programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi Accordi Quadro, nelle Decisioni dei Consigli di Associazione o accordi similari;
- Paesi EFTA Membri dello Spazio Economico Europeo, secondo le disposizioni dell'Accordo SEE;
- La Confederazione Svizzera, sulla base di un accordo bilaterale da concludere con tale Paese;
- Paesi coperti dalla Politica Europea di Vicinato, secondo le procedure definite con tali Paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione Europea.

Il Programma sarà anche aperto a azioni di cooperazione internazionale bilaterale o multilaterale finalizzate a Paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti ulteriori pagati da, e accordi specifici da essere stretti con, tali Paesi o regioni.

Il Programma permetterà cooperazione e azioni congiunte con Paesi che non partecipano al Programma e con organizzazioni internazionali che sono attive nei settori culturali e creativi quali UNESCO, Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale sulla base di contributi congiunti per la realizzazione degli obiettivi del Programma.

Le candidature provenienti da candidati di Paesi non-UE potranno essere selezionate, a condizione che, alla data di assegnazione della decisione, siano stati sottoscritti gli accordi che fissano le modalità per la partecipazione di tali Paesi al Programma stabiliti dal Regolamento di cui sopra.

(L'elenco aggiornato dei Paesi che soddisfano le condizioni specificate nell'articolo 8 del Regolamento e con cui la Commissione ha avviato negoziati possono essere trovate al seguente link: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en)

Per i candidati del Regno Unito: Si prega di essere consapevoli che i criteri di ammissibilità devono essere rispettati per **tutta** la durata della sovvenzione. Se il Regno Unito uscirà dall'UE durante il periodo di sovvenzione senza stipulare un accordo con l'UE per garantire, in particolare, che i candidati britannici continuino ad essere eleggibili, si cesserà di ricevere il finanziamento dell'UE (continuando, ove possibile, a partecipare) o verrà richiesto di abbandonare il progetto sulla base dell'articolo II.16.2.1 (a) dell'accordo di sovvenzione.

Per la realizzazione del sottoprogramma MEDIA e a meno che non sia altrimenti specificato nel testo a seguire:

- I seguenti Paesi sono considerati a bassa capacità di produzione audiovisiva: Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e tutti gli altri Paesi che rispondono alle condizioni elencate sopra (Paesi eleggibili).
- I seguenti Paesi sono considerati ad alta capacità di produzione audiovisiva: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Distributore cinematografico:

Un distributore cinematografico è coinvolto nell'attività commerciale destinata a far conoscere a un ampio pubblico un film per il suo sfruttamento nelle sale cinematografiche. Questa deve essere la principale attività della società o del settore della società. Tale attività può comprendere tanto gli aspetti tecnici per l'edizione dell'opera audiovisiva (doppiaggio/sottotitolaggio, stampa di copie, spedizione di copie, etc.), così come iniziative di marketing e di promozione (realizzazione di trailers e materiale pubblicitario, acquisto di spazi pubblicitari, organizzazione di eventi promozionali, etc.).

La distribuzione digitale è ugualmente eleggibile a condizione che abbia una qualità minima (= 1,3 K). Ciò esclude DVD, DVIX, Digital Beta ed ogni altro supporto digitale la cui risoluzione sia sotto 1.3 K, come copia o sorgente di film per la distribuzione cinematografica.

Una società di distribuzione cinematografica deve rispettare i seguenti criteri:

- essere detentrica dei diritti di distribuzione cinematografica del film sul territorio interessato;
- portare avanti la distribuzione cinematografica del film nel Paese (determinandone la data di uscita in sala; pianificando, controllando ed eseguendo la campagna di distribuzione e promozione);
- pagare i costi di distribuzione associati; e
- essere registrata ed avere le attività di distribuzione cinematografica nel Paese per il quale è richiesto il contributo⁴.

Se i compiti e / o le responsabilità sono talmente ripartiti tra diverse società che risulta impossibile determinare un distributore unico per il film in un territorio, il film non sarà supportato in quel territorio.

⁴ Questi requisiti non si applicano ai seguenti Paesi che sono collegati a fini distributivi: Belgio e Lussemburgo; Grecia e Cipro; Regno Unito e Irlanda.

E' consentito un limitato sub-appalto, comprese prenotazione e fatturazione, a condizione che:

- sia stato reso noto all'Agenzia,
- sia dimostrato con fatture ricevute,
- rispetti la norma di sub-appalto come stabilito nella sezione 11.1.e.

Nel caso in cui le attività di distribuzione siano suddivise tra più società, i contratti/accordi tra tali società dovranno essere resi noti all'Agenzia. L'Agenzia considererà eleggibile la società che soddisfi tutti i criteri ed effettui realmente la distribuzione del film nel territorio, in linea con le condizioni di cui sopra. La decisione dell'Agenzia sarà considerata definitiva.

Al fine di valutare l'eleggibilità del richiedente, sono richiesti i seguenti documenti di supporto:

- **soggetto privato:** estratto dalla Gazzetta Ufficiale, copia dell'Atto Costitutivo, estratto dal registro commerciale o di associazione, certificato di attribuzione di Partita IVA (se, come in alcuni Paesi, il numero di registro commerciale e il numero di partita IVA sono identici, è richiesto solo uno di questi documenti).
- **soggetto pubblico:** copia della risoluzione o della decisione che istituisce l'ente pubblico, o altro documento ufficiale che istituisce l'ente di diritto pubblico.

I "distributori fisici" non sono eleggibili per il sostegno.

6.2 Attività eleggibili

Le attività finanziabili sono campagne per la distribuzione di film europei non nazionali eleggibili, presentate come parte di un raggruppamento eleggibile di distributori, coordinati dall'agente di vendita ("il coordinatore") del film.

Film eleggibili

Il film deve soddisfare i seguenti criteri:

- deve essere un'opera di finzione (inclusi i film di animazione) o un documentario, **con una durata minima di 60 minuti;**
- il primo copyright non deve essere anteriore al **2015;**
- non deve essere composto da contenuti alternativi (opere liriche, concerti, spettacoli, ecc.) o di pubblicità, materiale pornografico o razzista o di apologia della violenza;
- i film provenienti da **Francia (FR), Germania (DE), Italia (IT), Regno Unito (UK), Spagna (ES)** devono avere **un budget di produzione di massimo 10 milioni di euro⁵;**

⁵ Devono essere utilizzati i tassi di cambio mensili applicabili alla data di pubblicazione.

- deve essere stato prodotto maggioritariamente da un produttore o più produttori residenti in uno dei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA. Per essere considerati come reali produttori, le società di produzione devono essere accreditate in quanto tali. Altri elementi quali il copyright come appare nei titoli di coda, il controllo creativo, la titolarità dei diritti di sfruttamento e la percentuale dei profitti, potranno anche essere presi in considerazione per determinare chi sia effettivamente il produttore;
- deve essere prodotto con una partecipazione significativa di professionisti che siano cittadini/residenti in Paesi che partecipano al Sottoprogramma MEDIA (vedi sezione 6.1). Si intende "significativa" la partecipazione che totalizzi più del 50% dei punti sulla base della seguente tabella, (ossia 10 o più punti per le opere di fiction o il maggior numero di punti se il punteggio è inferiore a 19, come avviene di norma nel caso di documentari o film d'animazione in cui non tutte le categorie sono di solito incluse nei credits):

	Punti
Regista	3
Sceneggiatore	3
Musiche	1
Attore 1 ⁶	2
Attore 2	2
Attore 3	2
Artistic Director/Production Design	1
Direttore della Fotografia	1
Montaggio	1
Suono	1
Luoghi di riprese	1
Laboratorio di post-produzione	1
Totale	19

Il film deve avere un identificatore standard interoperabile, come ISAN o EIDR, che deve essere fornito dal coordinatore.

Al fine di verificare l'eleggibilità dei film, i coordinatori dovranno fornire una copia del film (DVD o qualunque altro formato) per cui è richiesto il sostegno. Il mancato adempimento potrà comportare l'ineleggibilità della domanda di candidatura.

Film europei nazionali / non nazionali

I Paesi partecipanti al Programma sono definiti nella sezione 6.1.

I film europei saranno considerati "nazionali" nel Paese partecipante al Sottoprogramma MEDIA se i relativi cittadini/residenti avranno partecipato maggioritariamente alla

⁶ Gli attori verranno conteggiati solamente per qualificare lungometraggi di finzione

realizzazione del film sulla base dei punti della tabella precedente. Essi saranno considerati non-nazionali per tutti gli altri Paesi.

In caso di parità (ossia quando i punti siano uguali per una determinata nazionalità) la nazionalità del regista (o del talento successivo nella lista di cui sopra) sarà determinante.

Raggruppamenti eleggibili

Tutti i raggruppamenti devono avere un coordinatore (l'agente di vendita del film) che sia responsabile per la presentazione del "Film/Group Form" relativo ad **almeno sette domande di candidatura eleggibili** provenienti da differenti distributori eleggibili che operino in Paesi differenti.

L'uscita cinematografica del film nelle sale (escluse anteprime o proiezioni speciali) deve aver luogo nel Paese interessato non prima della data di presentazione della candidatura ed entro 18 mesi dopo la relativa scadenza per la presentazione della domanda.

Tuttavia, qualora dopo la firma del Contratto/Decisione e l'inizio dell'azione divenisse impossibile per il beneficiario, per ragioni pienamente giustificate fuori dal suo controllo, completare l'azione entro i tempi stabiliti, potrà essere concessa una proroga al periodo di uscita. Potrà essere concesso fino ad un massimo di 6 mesi aggiuntivi di proroga rispetto alla data di ultima uscita (nel raggruppamento), purché richiesta al più tardi un mese prima della scadenza specificata nel Contratto/Decisione di Sovvenzione. La durata massima sarà perciò di 24 mesi.

Il sostegno dello "schema selettivo" non può essere cumulato con il reinvestimento nei costi di distribuzione (Modulo 3) nell'ambito dello "Schema Automatico" del Sottoprogramma MEDIA per lo stesso film. Le domande di candidatura per i costi di distribuzione possono essere fatte solo per uno schema alla volta. **Una seconda domanda di candidatura per lo stesso film verrà considerata ineleggibile, a meno che** il candidato non sia stato ufficialmente informato che la prima domanda di candidatura **per l'altro schema sia stata scartata.**

Gli accordi di distribuzione non dovranno avere **nessuna condizione contrattuale che porti a considerare il contributo dell'Unione Europea come introito per il film** o a modificare i termini e le condizioni di pagamento, né conteggi o altre condizioni contrattuali che possano in qualsivoglia maniera avere come effetto quello di tenere in considerazione il contributo dell'Unione Europea. Non sono nemmeno consentite le clausole condizionali (come ad esempio l'esecuzione contrattuale vincolata all'ottenimento del contributo). I distributori dovranno garantire che i loro accordi siano privi di tali clausole prima della presentazione della domanda e avranno, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio a ciascuna di tali clausole, prima di essere selezionati.

Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le candidature che rispettino i criteri di eleggibilità. Se una candidatura è considerata ineleggibile, sarà inviata al candidato una lettera indicante le motivazioni.

7. CRITERI DI ESCLUSIONE

7.1. Esclusione dalla partecipazione

Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando per Proposte i candidati che si trovino in una delle situazioni seguenti:

- a) Che siano in fase di fallimento, soggetti a fallimento o a procedure di liquidazione, le cui attività siano amministrate da un liquidatore o da un tribunale, che siano in accordo con i creditori, le cui attività siano sospese o siano in qualsiasi situazione analoga risultante da una procedura simile prevista dalla legislazione e regolamenti nazionali;
- b) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato sia in violazione dei suoi obblighi relativi al pagamento delle imposte o contributi previdenziali in conformità con la legge del Paese in cui è stabilito, con quelli del Paese in cui si trova il Funzionario Autorizzante o quelle del Paese di attuazione della sovvenzione;
- c) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali avendo violato vigenti leggi o regolamenti o standard etici della professione a cui il candidato appartiene, o per aver avuto un qualche comportamento illecito che abbia un impatto sulla sua credibilità professionale qualora tale comportamento denoti dolo o colpa grave, tra cui, in particolare, uno dei seguenti:
 - (i) falsificazione in modo fraudolento o negligente delle informazioni necessarie per la verifica dell'assenza di cause di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o in esecuzione di un contratto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione;
 - (ii) conclusione di un accordo con altre persone con lo scopo di falsare la competizione;
 - (iii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
 - (iv) tentativo di influenzare il processo decisionale dell'Agenzia durante la procedura di aggiudicazione;
 - (v) tentativo di ottenere informazioni riservate che potrebbero conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di aggiudicazione;
- d) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva che il candidato sia colpevole di uno dei seguenti:
 - (i) frode, ai sensi dell'Articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - (ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità Europee o degli Stati Membri dell'Unione Europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997, e all'Articolo 2 (1) della Decisione Quadro del Consiglio 2003/568 / GAI, così come la corruzione, come definito nelle disposizioni di legge del Paese in cui si trova il

Funzionario Autorizzante, il Paese in cui è stabilito il candidato o il Paese di attuazione della sovvenzione;

- (iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2 della Decisione Quadro del Consiglio 2008/841 / GAI;
 - (iv) riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'Articolo 1 della Direttiva 2005/60 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - (v) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, ai sensi degli Articoli 1 e 3 della Decisione Quadro del Consiglio 2002/475 / GAI, rispettivamente, o istigazione, favoreggiamento, complicità o il tentativo di commettere tali reati, di cui all'articolo 4 di tale Decisione;
 - (vi) il lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani, come definiti all'Articolo 2 della Direttiva 2011/36 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- e) Che abbia mostrato carenze significative nel rispettare i principali obblighi in esecuzione di un contratto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione, che abbia portato alla sua chiusura anticipata o all'applicazione di una penale o altre sanzioni contrattuali, o che sia stato scoperto a seguito di controlli, verifiche o accertamenti da parte di un ordinatore, l'OLAF o la Corte dei Conti;
- f) Che sia stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il candidato abbia commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1 (2) del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
- g) Che in mancanza di una decisione finale o eventualmente di una decisione amministrativa definitiva, il candidato si trovi in uno dei casi previsti da (c) a (f) di cui sopra in base a:
- (i) fatti accertati nel contesto dei controlli o delle inchieste effettuati dalla Corte dei Conti, l'OLAF o audit interno, o qualsiasi altra verifica, audit o controllo svolti sotto la responsabilità di un funzionario autorizzante di un'istituzione dell'Unione Europea, di un ufficio Europeo o di una agenzia o organo dell'UE;
 - (ii) decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organismo di controllo competente responsabile della verifica dell'applicazione delle norme di etica professionale;
 - (iii) decisioni della BCE, la BEI, il Fondo Europeo per gli Investimenti o di organizzazioni internazionali;
 - (iv) decisioni della Commissione relative alla violazione delle regole di concorrenza dell'Unione o di un'autorità nazionale competente in materia di violazione del diritto dell'Unione o nazionale della concorrenza.
 - (v) decisioni di esclusione da parte di un funzionario autorizzante di un'istituzione europea, di un ufficio europeo o di un'agenzia o organo dell'UE.
- h) Che una persona che sia membro degli organi di amministrazione, direzione o di vigilanza del candidato, o che abbia poteri di rappresentanza, decisione o di controllo nei confronti di quel candidato (questo copre i dirigenti d'azienda, membri della direzione o dei corpi di vigilanza, e casi in cui una persona detiene la maggioranza delle azioni), si trovi in una o più situazioni previste dai punti (c) a (f) di cui sopra.

- i) Che una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata per i debiti di tale candidato si trovi in una o più delle situazioni di cui alla lettera (a) o (b) di cui sopra.

Qualora il candidato si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui sopra, si dovrebbero indicare le misure adottate per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua affidabilità. Queste possono includere ad esempio le misure tecniche, organizzative e relative al personale per prevenire l'ulteriore verificarsi, il risarcimento di un danno o il pagamento di multe. Ciò non vale per le situazioni di cui al punto (d) di questa sezione.

Nei casi previsti da (c) a (f) di cui sopra, in assenza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva, l'Agenzia può escludere un candidato provvisoriamente dalla partecipazione ad un invito a presentare proposte laddove la sua partecipazione costituisca una seria e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione.

7.2. Diniego (di accesso) alla procedura di assegnazione

Un candidato non potrà ricevere alcun contributo finanziario per questa procedura qualora:

- (a) si trovi in una situazione di esclusione stabilita in conformità con la sezione precedente 7.1;
- (b) abbia falsato le informazioni richieste quale condizione di partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- (c) sia stato precedentemente coinvolto nella preparazione di un invito a presentare proposte laddove questo implichi una distorsione della competizione che non può essere risolta in altro modo.

Esclusione da questa procedura e sanzioni amministrative (esclusione o sanzione pecuniaria) possono essere imposte ai candidati o entità affiliate, se del caso, qualora una qualsiasi delle dichiarazioni o informazioni fornite come condizione per la partecipazione a questa procedura si riveli essere non veritiera.

I candidati devono essere informati che l'Agenzia può pubblicare sul proprio sito Internet le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, la sanzione pecuniaria nei casi di cui alle lettere (c), (d), (e) e (f) della sezione 7.1⁷:

⁷ Queste informazioni non devono essere pubblicate in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) qualora sia necessario per preservare la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali;
- (b) qualora la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato al candidato interessato o altrimenti che sia sproporzionato rispetto ai criteri di proporzionalità e all'importo della sanzione pecuniaria;
- (c) qualora sia interessata una persona fisica, a meno che la pubblicazione di dati personali sia eccezionalmente giustificata, tra l'altro, per la gravità della condotta o del suo impatto sugli interessi finanziari dell'Unione. In questi casi, la decisione di pubblicare le informazioni dovrà tenere debitamente in considerazione il diritto alla privacy e altri diritti di cui al Regolamento (CE) n 45/2001.

- (a) il nome del candidato in questione;
- (b) la situazione di esclusione;
- (c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione finanziaria.

In caso di una sentenza giudiziale provvisoria (vale a dire in assenza di una sentenza passata in giudicato o di una decisione amministrativa definitiva), la pubblicazione deve indicare che non vi è alcuna sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva. In questi casi, le informazioni su eventuali ricorsi da parte del candidato, il loro status e il loro esito, così come qualsiasi decisione riveduta del funzionario autorizzato, dovrà essere pubblicata quanto prima. Nel caso in cui sia stata comminata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione dovrà anche indicare se tale sanzione sia stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è presa dall'Agenzia sia a seguito della relativa sentenza definitiva, decisione amministrativa definitiva o classificazione preliminare in legge, a seconda di quale caso sia. La decisione avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'operatore economico.

Le informazioni pubblicate dovranno essere rimosse non appena l'esclusione sarà giunta al termine. Nel caso di una sanzione pecuniaria, la pubblicazione dovrà essere rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

A norma del Regolamento (CE) n 45/2001, nel caso in cui siano interessati dati personali, l'Agenzia informerà il candidato dei suoi diritti ai sensi delle norme di protezione dei dati e delle procedure disponibili per esercitare tali diritti.

7.3. Documenti di supporto

I candidati devono firmare una dichiarazione d'onore affermando di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui alle precedenti sezioni 7.1. e 7.2., compilando l'apposito modulo allegato al formulario di candidatura che accompagna l'invito a presentare proposte. Se del caso, dovrebbe essere fornita in allegato alla presente dichiarazione la pertinente prova documentale che illustri in modo appropriato le misure correttive adottate.

La dichiarazione è disponibile al seguente link:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en

8. CRITERI DI SELEZIONE

I candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore, completa e firmata, che attesti il loro status di ente legalmente riconosciuto e la loro capacità finanziaria e operativa per portare a termine le attività proposte.

8.1. Capacità finanziaria

I candidati devono disporre di risorse finanziarie stabili e sufficienti a sostenere la propria attività nel periodo di realizzazione dell'azione o nel corso dell'esercizio sovvenzionato e per partecipare al suo finanziamento. La capacità finanziaria dell'organizzazione candidata sarà valutata sulla base dei seguenti documenti di supporto da allegare insieme alla domanda di candidatura:

- a) Sovvenzioni **inferiori o uguali a 60.000 euro**:
 - una dichiarazione sull'onore.

- b) Sovvenzioni **superiori a 60.000 euro**:
 - una dichiarazione sull'onore.
 - il bilancio degli ultimi 2 esercizi finanziari (compresi bilancio, conto profitti e perdite e allegati) per i quali i conti sono stati chiusi.
 - il formulario relativo alla capacità finanziaria presente nel formulario di candidatura, compilato con i relativi dati contabili prescritti, in modo da calcolare gli indici aziendali così come descritto nel formulario.

Se, sulla base dei documenti presentati, l'Agenzia ritenesse che la capacità finanziaria non sia soddisfacente, essa può:

- Richiedere informazioni supplementari;
- Proporre un contratto di finanziamento senza versare alcun pre-finanziamento;
- Proporre un contratto di finanziamento con un pre-finanziamento versato a rate;
- Proporre un contratto di finanziamento con un pre-finanziamento coperto da una garanzia bancaria (vedi sezione 11.4).
- Se del caso, richiedere la responsabilità finanziaria in solido di tutti i co-beneficiari;
- Respingere la domanda.

8.2. Capacità operativa

I candidati devono possedere le competenze professionali e le qualifiche appropriate necessarie a completare l'azione proposta. A tale riguardo i candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore e, in caso di una sovvenzione superiore a 60.000 euro, i seguenti documenti di supporto:

- il curriculum vitae del legale rappresentante della società e
- il curriculum vitae del Responsabile della Distribuzione (se non sono la stessa persona).

I documenti e i formulari relativi alle sezioni 8.1 e 8.2 devono essere forniti almeno una volta l'anno per gli schemi Selettivo, Automatico e Agenti di Vendita.

9. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le candidature eleggibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

I raggruppamenti saranno riuniti in due categorie:

- **Categoria piccoli film:** raggruppamenti che presentano un film con un **budget di produzione inferiore a 3 milioni di euro**⁸
- **Categoria film medi:** raggruppamenti che presentano un film con un budget di produzione **uguale o superiore a 3 milioni di euro (fino a 10 milioni di euro per film DE, FR, ES, IT e UK).**

Nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e in linea con lo stanziamento di budget per ciascuna categoria, saranno selezionati i raggruppamenti dei distributori che avranno ottenuto il maggior numero di punti in ogni categoria, sulla base dei seguenti criteri:

Numero di distributori eleggibili nel raggruppamento (minimo 7)	1 punto per ciascun distributore eleggibile
Numero di distributori eleggibili che abbiano generato un fondo potenziale nell'ultimo Bando Distribuzione Automatica	1 punto in più per ciascun distributore eleggibile
Film prodotto in un Paese partecipante al Sottoprogramma MEDIA, ad eccezione di DE, ES, FR, IT e UK	2 punti

In caso di ex-aequo, sarà preso in considerazione il numero di distributori eleggibili nel raggruppamento.

Solo le candidature eleggibili saranno prese in considerazione per il calcolo dei criteri di assegnazione.

In ciascuna sessione, verrà selezionato il raggruppamento di distributori che presenta il film di finzione (no animazione) per ragazzi con il punteggio più alto, a prescindere dalla classifica delle candidature nell'intero processo di selezione.

Per beneficiare di questa modalità, il film deve soddisfare i seguenti criteri:

- il target di riferimento deve essere fino a 12 anni;
- il film deve essere un lungometraggio di finzione (no animazione);
- il film deve essere soprattutto focalizzato sui ragazzi, escludendo l'intrattenimento per famiglie;
- il coordinatore dovrà presentare una richiesta motivata (pubblico di riferimento/target audience, tema del film, dettagli della campagna specifica rivolta ai bambini, presentazione in un festival per bambini, ecc.).

La qualifica di film di finzione per ragazzi sarà decisa dal Comitato di Valutazione sulla base delle informazioni e del materiale fornito dal coordinatore.

⁸ Devono essere utilizzati i tassi di cambio mensili applicabili alla data di pubblicazione

10. OBBLIGHI LEGALI

In caso di approvazione definitiva da parte dell'Agenzia, sarà inviato al beneficiario un Contratto o Decisione di Sovvenzione, redatto in euro, con il dettaglio delle condizioni e del livello di finanziamento concesso e la procedura in vista di formalizzare gli obblighi tra le parti.

- **Contratto (in caso di beneficiari aventi sede al di fuori dell'Unione Europea):**
Le 2 copie del contratto in originale dovranno essere firmate dal beneficiario e immediatamente restituite all'Agenzia. L'Agenzia firmerà per ultima.
- **Decisione (in caso di beneficiari aventi sede in un Paese Membro dell'Unione Europea):**
La decisione di sovvenzione non dovrà essere restituita all'Agenzia. Le condizioni generali applicabili alla decisione sono disponibili nella sezione "Documents register" del sito dell'Agenzia (Call for proposals II.b)
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en

Per quanto riguarda le decisioni di finanziamento, i beneficiari devono sapere che:

La presentazione di una domanda di sovvenzione implica l'accettazione delle presenti Condizioni Generali. Tali Condizioni Generali vincolano il beneficiario a cui il contributo è concesso e costituiscono un allegato alla Decisione di Sovvenzione (Grant Decision).

Si prega di notare che l'assegnazione di una sovvenzione non costituisce alcun diritto per gli anni successivi.

11. CONDIZIONI FINANZIARIE

11.1 Principi generali

a) Assegnazione non cumulativa

Un'azione può ricevere una sola assegnazione dal budget UE.

In nessuna circostanza gli stessi costi potranno essere finanziati due volte dal budget UE. Per assicurare ciò, i candidati dovranno indicare nella domanda di candidatura le fonti e gli importi del finanziamento UE ricevuto o a cui sono candidati per la stessa azione o parte dell'azione o per il suo funzionamento durante lo stesso anno finanziario così come qualunque altro finanziamento ricevuto o a cui si sono candidati per la stessa azione.

Le azioni sovvenzionate non possono beneficiare del fondo Eurimages per la stessa attività (Eurimages, ossia il sostegno al cinema europeo del Consiglio d'Europa)

b) Non retroattività

Nessun finanziamento può essere assegnato per un'azione già completata.

Un finanziamento può essere assegnato per un'azione che sia stata già cominciata solo nel caso in cui il candidato possa dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima che il contratto di sovvenzione sia stato firmato o che la decisione di sovvenzione sia stata notificata. In tal caso, i costi eleggibili per il finanziamento non potranno essere stati affrontati prima della presentazione della candidatura e dovranno essere stati sostenuti durante il periodo di eleggibilità indicato nella sezione 3.

c) Cofinanziamento

Cofinanziamento significa che le risorse che sono necessarie a realizzare l'azione non possono essere fornite completamente dalla sovvenzione della UE.

Il co-finanziamento dell'azione può prendere la forma di:

- risorse proprie del beneficiario;
- entrate generate dall'azione;
- contributi finanziari da parte di terzi.

d) Budget in pareggio

Il budget preventivo dell'azione costituisce parte della domanda di candidatura. Esso deve essere in pareggio tra entrate e uscite. Il budget deve essere redatto in euro.

Il budget preventivo deve riflettere, nella parte "entrate" e nella parte "uscite", la sovvenzione UE richiesta corrispondente alla somma forfettaria accettata.

e) Contratti di fornitura/subappalto

Laddove la realizzazione dell'azione richiedesse l'assegnazione di contratti di appalto (contratti di fornitura), il beneficiario dovrà assegnare il contratto al miglior offerente in termini di rapporto qualità prezzo o al prezzo più basso (se sia il caso), evitando conflitti di interessi e conservando la documentazione in caso di audit.

Gli organismi che agiscono in qualità di autorità appaltanti nell'accezione della Direttiva 2014/24/UE⁹ o di entità appaltanti nell'accezione della Direttiva

⁹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 relativa agli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.

2014/25/UE¹⁰ dovranno rispettare le regole di fornitura pubbliche e nazionali applicabili.

Il subappalto, vale a dire l'esternalizzazione di specifiche mansioni o attività che sono parte dell'azione come descritto nella proposta e che non possono essere realizzate dal beneficiario stesso, deve soddisfare le condizioni applicabili a ogni contratto di fornitura (come specificato sopra) e in più le seguenti condizioni:

- può solo coprire la realizzazione di una limitata parte dell'azione
- deve essere giustificato dalla natura dell'azione e da cosa è necessario alla sua realizzazione
- deve essere chiaramente espresso nella proposta o deve essere ottenuta prima una autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia.

f) Sostegno finanziario a terzi

Le candidature non possono prevedere la fornitura di un sostegno finanziario a terzi.

g) Condizione particolare applicabile al Sottoprogramma MEDIA

Ogni sostegno del Sottoprogramma MEDIA dovrà restare di esclusiva proprietà del beneficiario e non potrà essere considerato come un'entrata del film. Non potranno esserci condizioni contrattuali o altri accordi che cambino i termini e le condizioni di pagamento, le imputazioni contabili o qualsiasi altro termine contrattuale che possa in qualsivoglia maniera avere come effetto quello di tenere in considerazione il contributo dell'Unione Europea. Gli accordi di distribuzione non possono avere clausole condizionali legate alla concessione della sovvenzione. Il Diritto dell'Unione e le condizioni generali di qualsiasi eventuale Contratto o Decisione di Sovvenzione offerti ad un distributore statuiscono chiaramente che il Contributo dell'Unione (sovvenzione) "deve essere utilizzato unicamente dal beneficiario, esclusivamente e direttamente a scarico dei costi eleggibili sostenuti".

Le versioni linguistiche ottenute con il supporto MEDIA nell'ambito di questo schema dovrebbero essere rese disponibili per l'uso da parte di tutte le piattaforme di distribuzione potenzialmente interessate (cinema, VOD, TV, ecc.) e messe a loro disposizione su richiesta, indipendentemente dal territorio nel quale offrono il loro servizi.

¹⁰ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che coordina le procedure di appalto degli enti che operano nei settori dei servizi dell'acqua, energia, trasporto e servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE.

11.2 Forme di finanziamento

Il finanziamento UE prende la forma di una sovvenzione forfettaria e si basa sulla rilevanza dell'uscita cinematografica in ogni Paese specifico, per mezzo della decisione della Commissione¹¹.

➤ Massimo importo richiesto

La somma forfettaria richiesta viene stabilita a seconda del Paese e della rilevanza dell'uscita cinematografica che viene quantificata in base al massimo numero di schermi coperti nella prima settimana di distribuzione in sala:

	Paesi	A (1-2) schermi	B (3-7) schermi	C (8+) schermi	D (15+) schermi	E (25+) schermi	F (40+) schermi	G (60+) schermi	H (100+) schermi	I (200+) schermi
1	Bulgaria, Cipro, Estonia, Croazia, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Romania, Slovenia, Slovacchia ed altri Paesi che si sono aggiunti al Programma ¹² .	2.200€	2.600€	5.000€	5.700€	7.100€	10.700€			
2	Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Norvegia, Portogallo, Svezia.	5.300€		8.300€	11.000€	16.500€	19.400€	33.300€		
3	Austria, Belgio, Polonia, (Svizzera), Paesi Bassi.	5.300€		9.100€	13.000€	20.800€	26.800€	58.200€	101.100€	
4	Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito	7.300€		17.200€	30.400€	46.300€	67.400€	103.000 €	125.000 €	150.000 €

¹¹ Decisione della Commissione C (2017) 6118 del 14 settembre 2017, che emenda la Decisione della Commissione C (2013) 9199

¹² Vedi sezione 6.1

La prima settimana di distribuzione in sala è il periodo di 7 giorni a partire dalla data della prima uscita in sala nel territorio.

La griglia di calcolo del finanziamento mostra l'ammontare massimo di contributo che può essere richiesto in relazione al numero di schermi previsti durante la prima settimana di distribuzione in sala. La griglia di calcolo del finanziamento indica le somme in euro.

Per essere presi in considerazione, gli schermi dovranno programmare il film **almeno 5 volte**¹³ durante la prima settimana di distribuzione, come parte di un'uscita commerciale, che è stata pubblicizzata come tale nella programmazione del cinema e nell'ambito della quale sia stato pagato un normale prezzo di biglietto. Gli eventi speciali sono esclusi. **Potrà essere dichiarato al massimo uno schermo per cinema.**

Nel caso in cui una uscita commerciale sia avvenuta in un territorio con differenti aree linguistiche, si potranno presentare report separati per ciascuna uscita. I risultati saranno riuniti per il calcolo della sovvenzione forfettaria.

Nel caso di distribuzione nel Regno Unito + Irlanda, Belgio + Lussemburgo, Grecia + Cipro e Serbia + Montenegro, si riunirà il numero di schermi in entrambi i territori e la somma forfettaria sarà calcolata sulla base del territorio più ampio di distribuzione.

L'ammontare della sovvenzione non può superare l'importo richiesto. Gli importi sono indicati in euro.

L'accettazione di una domanda di candidatura da parte della Agenzia Esecutiva non costituisce un impegno ad assegnare una sovvenzione uguale all'ammontare richiesto dal beneficiario. Il Comitato di Valutazione potrà decidere di ridurre l'ammontare del sostegno sulla base dei seguenti elementi: la qualità del piano di distribuzione (dimensione dell'uscita, budget e distribuzione stimati, termini del contratto di distribuzione, tipo di contratto, diritti acquisiti, VPF pagato, biglietti previsti, ecc.), il potenziale del film (performance nei territori in cui è già stato distribuito, premi, stampa internazionale, talenti, ecc.), specificità del territorio (densità degli schermi, numero di cinema d'essai, multiplex, membri di Europa Cinema, livelli di pubblico per film europei, ecc.).

Piccole sovvenzioni e consolidamento

Tutte quelle assegnazioni per film e per Paese che siano **uguali o inferiori a 60.000 euro** sono considerate piccole sovvenzioni.

¹³ Ad eccezione dei film per ragazzi (di finzione e di animazione per età al di sotto dei 12 anni) che devono essere presentati almeno 3 volte durante la prima settimana di distribuzione.

Per semplificare e adattare le modalità amministrative di emissione delle contratti di sovvenzione e delle decisioni di sovvenzione, potrà essere emesso un solo contratto/ decisione di consolidamento in caso di molteplici piccole assegnazioni per un unico beneficiario nell'ambito della stessa scadenza (del bando). Il contratto/decisione di consolidamento potrà includere fino a 4 piccole L'elenco dei progetti assegnatari sarà allegato al contratto/decisione di sovvenzione (allegato I) e non sarà possibile alcuna modifica a tale elenco. Nel caso in cui un film non venga distribuito, il relativo importo concesso verrà ridotto conseguentemente.

Calcolo della sovvenzione finale

L'importo finale del finanziamento da assegnare al beneficiario sarà stabilito dopo il completamento dell'azione, su:

- approvazione di una richiesta di pagamento accompagnata da un rapporto finale che fornisca dettagli della realizzazione e risultati dell'azione;
- verifica della realizzazione delle attività e/o del raggiungimento dei risultati attesi pianificati nella domanda.
- rendiconto sulle royalties (Royalty Statement).

L'Agenzia prenderà in considerazione il numero di schermi che abbiano programmato il film **almeno 5 volte**¹⁴ durante la prima settimana di uscita in sala al fine di determinare la sovvenzione finale. I film **per ragazzi** (di finzione e di animazione per età al di sotto dei 12 anni) devono essere stati presentati **almeno 3 volte** durante la prima settimana di distribuzione.

L'EACEA richiederà prove documentali quali rapporti di box-office, fatture o liste di programmazione dei cinema ("borderaux"), a campione, al fine di verificare le dichiarazioni dei distributori. Si consiglia ai distributori di avere tali prove documentali disponibili in caso di verifica.

La verifica della realizzazione dell'azione sarà focalizzata sul numero di schermi effettivamente raggiunti durante la prima settimana di distribuzione. In caso di mancata esecuzione o esecuzione chiaramente inadeguata di un'attività pianificata nella candidatura allegata alla decisione/contratto di finanziamento, la sovvenzione finale verrà ridotta secondo la tabella delle somme forfettarie di cui sopra.

11.3 Modalità di pagamento

Un pagamento di pre-finanziamento pari al 50% della sovvenzione sarà effettuato in favore del beneficiario **entro 30 giorni** o dalla data in cui l'ultima delle due parti avrà

¹⁴ Ibidem.

firmato l'accordo o dalla notifica della decisione di sovvenzione, a condizione che tutte le garanzie richieste siano state ricevute.

L'Agenzia stabilirà l'importo del pagamento finale da versare al beneficiario sulla base del calcolo dell'importo della sovvenzione finale (vedi sezione 11.2). Se il totale dei pagamenti precedenti è più alto dell'importo finale della sovvenzione, il beneficiario dovrà rimborsare l'importo pagato in eccesso dall'Agenzia attraverso un ordine di rimborso.

11.4. Garanzia sul pre-finanziamento

Nel caso in cui la capacità finanziaria del candidato non sia soddisfacente, potrà essere richiesta una garanzia sul pre-finanziamento fino a copertura dell'importo stesso del pre-finanziamento al fine di limitare i rischi finanziari legati al pagamento del prefinanziamento.

La garanzia finanziaria, in euro, dovrà essere fornita da una banca o da un istituto finanziario con sede in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea. Se il beneficiario ha sede in un Paese terzo, l'autorità competente può accettare che un istituto bancario o finanziario con sede in tale Paese terzo fornisca la garanzia qualora ritenga che la banca o l'istituto finanziario offra assicurazioni e caratteristiche equivalenti a quelle offerte da una banca o istituto finanziario con sede in uno degli Stato Membri. Somme bloccate nei conti bancari non possono essere accettate come garanzie finanziarie.

La garanzia può essere sostituita da una differente garanzia in solido da parte di terzi o da una garanzia congiunta dei beneficiari di un'azione che siano parti dello stesso contratto di sovvenzione.

La garanzia verrà restituita mano a mano che il prefinanziamento sia gradualmente erogato mediante pagamenti intermedi o pagamenti del saldo al beneficiario, in conformità con le condizioni stabilite nel contratto/decisione di sovvenzione.

12. PUBBLICITÀ

12.1. Da parte dei beneficiari

I beneficiari devono fare chiaramente riferimento al contributo dell'Unione Europea in tutte le pubblicazioni o in occasione di attività per le quali viene utilizzato il contributo. A tale riguardo, i beneficiari sono tenuti a dare risalto al nome e al logo del Sottoprogramma MEDIA su tutte le pubblicazioni, poster, programmi e ogni altro prodotto realizzato nell'ambito del progetto co-finanziato.

Per fare ciò devono essere utilizzati testo, logo e disclaimer disponibili al link:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/creative-europe/eps/eps.zip, che saranno forniti dall'Agenzia.

Quando il film viene presentato nei cinema, i beneficiari devono mostrare il logo o il trailer del Sottoprogramma MEDIA, come previsto dall'Agenzia.

Qualora tale requisito non venisse soddisfatto pienamente, la sovvenzione del beneficiario potrà essere ridotta in conformità con le disposizioni del contratto/decisione di sovvenzione.

12.2. Da parte dell'Agenzia e/o della Commissione

Con l'eccezione delle borse di studio erogate a persone fisiche e di altre forme di sostegno diretto pagate alle persone fisiche più bisognose, tutte le informazioni relative alle sovvenzioni assegnate nel corso di un esercizio finanziario dovranno essere pubblicate sul sito Internet delle istituzioni dell'Unione Europea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario in cui sono stati assegnati i contributi.

L'Agenzia e/o la Commissione pubblicherà le informazioni seguenti:

- nome del beneficiario,
- luogo del beneficiario: l'indirizzo del beneficiario, quando quest'ultimo è una persona giuridica, regione in cui il beneficiario è una persona fisica, così come definito in NUTS 2 level¹⁵ se domiciliato all'interno dell'UE o equivalente se domiciliato al di fuori dell'UE,
- l'importo assegnato,
- la natura e la finalità della sovvenzione.

Su richiesta ragionevole e debitamente motivata da parte del beneficiario, si rinuncerà alla pubblicazione qualora tale divulgazione rischi di minacciare i diritti e la libertà delle persone interessate – secondo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - o ledere gli interessi commerciali dei beneficiari.

12.3 Comunicazione e diffusione

Per massimizzare l'impatto, i progetti devono avere una strategia chiara e forte per la comunicazione e la diffusione delle attività e dei risultati, e i richiedenti devono prevedere tempo e risorse sufficienti per comunicare e interagire adeguatamente con i colleghi, il pubblico e le comunità locali come più opportuno.

¹⁵ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L39, del 10 febbraio 2007.

La Commissione insieme con l’Agenzia potrà individuare le *good practices* e preparare il relativo materiale di divulgazione da condividere all’interno e tra i Paesi partecipanti e oltre.

I dati e i risultati dei progetti saranno resi liberamente disponibili per essere usati dagli *stakeholders, policy makers* e da altre figure in un’ampia gamma di modi.

Ai beneficiari può essere richiesto di assistere e partecipare agli eventi organizzati dalla Commissione Europea o dall’Agenzia per condividere le proprie esperienze con gli altri partecipanti e/o *policy makers*.

13. PROTEZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali (come nomi, indirizzi, CV, ecc.) saranno trattati nel rispetto del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sulla protezione degli individui riguardo al trattamento dei dati personali da parte di enti e istituzioni comunitarie e sulla libera circolazione di tali dati¹⁶.

Salvo quelle indicate come opzionali, le risposte del candidato alle domande nel formulario di candidatura sono necessarie per la valutazione della domanda e il processo di finanziamento in conformità con le specifiche del bando per proposte. I dati personali saranno trattati unicamente a tale scopo dal dipartimento o Unità responsabile per il relativo programma di finanziamento dell’Unione Europea (soggetto operante come controllore di dati). I dati personali potranno essere trasmessi a terzi incaricati della valutazione delle candidature o delle procedura di gestione del finanziamento a fronte di una necessità inderogabile, fatta salva anche la trasmissione agli organi incaricati del monitoraggio con compiti di controllo secondo il diritto dell’Unione Europea. In particolare, per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, i dati personali potranno essere trasferiti a servizi interni di audit, alla Corte dei Conti Europea, al Panel delle irregolarità Finanziarie o all’Ufficio Europeo Anti Frode e tra gli uffici che forniscono autorizzazioni della Commissione e dell’Agenzia Esecutiva. Il candidato ha il diritto di accedere, e rettificare, i dati che lo/a riguardano. Per qualunque domanda relativa a tali dati si prega di contattare l’ente preposto al controllo. I candidati hanno il diritto di fare ricorso al Supervisore Europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Supervisor) in qualsiasi momento. Un’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali, incluse le informazioni di contatto, è disponibile sul sito EACEA:

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf

I candidati e, se sono soggetti giuridici, le persone che sono membri degli organi di amministrazione, direzione o di vigilanza di tale candidato o che hanno poteri di rappresentanza, decisione o di controllo nei confronti di tale candidato, o le persone

¹⁶ Gazzetta Ufficiale L8, 12.1.2001.

fisiche o giuridiche che assumono la responsabilità illimitata per i debiti di tale candidato, sono informati che i loro dati personali (nome, cognome e nome, se persona fisica, indirizzo, forma giuridica e nome e cognome delle persone con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, se persona giuridica) possono essere registrati nell'Early Detection and Exclusion System (EDES) da parte del Funzionario Autorizzante dell'Agenzia qualora si trovassero in una delle situazioni di cui al Regolamento (UE, Euratom) n 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n 1605/2002 (G.U. L 298 del 26.10.2012, pag. 1), modificato dal Regolamento (UE, Euratom) N. 2015/1929 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015 (G.U. L 286, 2015/10/30, p. 1).

14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

14.1 Pubblicazione

Il presente Bando per Proposte è stato pubblicato sul seguente sito Internet dell'EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en

14.2 Registrazione nel Portale Partecipanti

Prima di procedere alla candidatura on line, i candidati (coordinatori e distributori) dovranno registrare la propria organizzazione in "Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal" e ricevere un Participant Identification Code (PIC). Il PIC verrà richiesto nel formulario di candidatura.

Il Portale Partecipanti è lo strumento attraverso il quale vengono gestite tutte le informazioni finanziarie e legali delle organizzazioni. Si possono trovare informazioni sulle modalità di registrazione al portale al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html>

Inoltre, questo strumento permette ai candidati di caricare diversi documenti relativi alla propria organizzazione. Tali documenti devono essere caricati solo una volta e non verranno richiesti nuovamente per una successiva candidatura della stessa organizzazione.

Dettagli sui documenti di supporto che è necessario caricare sul portale sono disponibili al seguente link: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en

14.3 Presentazione della domanda di candidatura per una sovvenzione

Le candidature devono essere presentate in conformità con i requisiti di ammissibilità indicati nella sezione 5 ed entro la data di scadenza indicata nella sezione 3.

E' stato predisposto un sistema di candidatura on line. Le candidature devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, utilizzando l'eForm (il formulario on-line) specificamente progettato per questo scopo. Per facilitare la valutazione delle candidature, deve essere presentata una traduzione in inglese o francese della documentazione rilevante.

È possibile scaricare l'eForm dal seguente link: <https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/>

Le proposte devono essere presentate entro la scadenza citata nel bando per proposte e nella Sezione 3 "Calendario" delle presenti Linee Guida **prima delle ore 12:00 CET/CEST (Mezzogiorno, Orario di Bruxelles)**, usando il formulario di candidatura on-line.

Si prega di notare che non sarà accettata nessuna candidatura presentata dopo le 12:00 CET/CEST della scadenza. Si raccomanda caldamente ai candidati di non attendere l'ultimo giorno e di leggere il documento User Guide per presentare la propria candidatura.

Si prega di notare che non sarà accettata nessun'altra modalità di presentazione della candidatura. Domande presentate secondo altre modalità saranno automaticamente rifiutate. Non verrà fatta nessuna eccezione.

Si prega di accertarsi di aver inviato il formulario ufficiale e di aver ricevuto una mail di conferma con un numero di riferimento del progetto.

I candidati devono assicurarsi di fornire in formato elettronico tutti i documenti richiesti e menzionati nell'eForm.

Per completare la candidatura, è richiesto:

Distributori:

- il curriculum vitae del legale rappresentante della società e il curriculum vitae del Responsabile della Distribuzione (se non sono la stessa persona) da caricare sul Portale dei Partecipanti.

Coordinatori:

- una copia del film (DVD o qualsiasi altro formato) per cui si chiede il sostegno
- per i film live-action per bambini: qualsiasi materiale che possa essere di supporto alla qualificazione del film

Il package deve indicare:

il nome della società: il titolo del film: il numero di conferma dell'eForm:
--

Indirizzo a cui vanno inviati tutti i documenti:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – SELECTIVE SCHEME
Avenue du Bourget 1
BOUR 03/66
BE – 1049 Brussels
Belgium

Non sono permesse modifiche alla domanda di candidatura dopo la scadenza della presentazione. Tuttavia, nel caso in cui lo ritenesse opportuno per chiarire taluni aspetti o per correggere errori grossolani, l’Agenzia può contattare il candidato durante il processo di valutazione.

Tutti i candidati verranno informati per posta elettronica con ricevuta circa i risultati del processo di selezione.

14.4 Regole applicabili

- Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (EU, Euratom) n.966/2012 del 25 ottobre 2012 relativo al Regolamento Finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione Europea (G.U. L 298, 26.10.2012, p.1), come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 (G.U. L 286, 2015/10/30, p. 1).
- Regolamento della Commissione Delegata (EU) n. 1268/2012 sulle regole di attuazione del Regolamento (EU) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio 25/10/2012 relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (G.U. L 362, 31.12.2012, p.1), come modificato dal Regolamento della Commissione Delegata (UE) 2015/2462 del 30 ottobre 2015 che modifica il Regolamento Delegato (UE) n 1268/2012 sulle modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 342, 29/12/2015, p. 7).

- Regolamento (EU, Euratom) No 1295/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 Dicembre 2013 che istituisce il Programma Europa Creativa (2014 - 2020) riguardo l'attuazione di un Programma di sostegno al settore creativo Europeo (Europa Creativa) (G.U. L 347/221, 20 dicembre 2013) ed il suo errata corrige del 27/06/2014 (G.U. L189/260).

14.5 Procedura di valutazione

All'interno di ciascuna categoria di film (film piccoli e film medi), i raggruppamenti eleggibili saranno classificati secondo i criteri d'assegnazione definiti e ponderati nella sezione 8 delle presenti Linee Guida. Nei limiti del budget disponibile, e in conformità con gli stanziamenti di budget stabiliti nella sezione 4, verranno selezionate le azioni che hanno ottenuto il punteggio più alto.

14.6 Decisione di assegnazione

Solo in seguito al completamento della procedura fin qui descritta, sarà portato a termine il processo di selezione.

I candidati saranno informati dei risultati della selezione per posta elettronica con ricevuta entro 2 settimane dalla data di adozione della decisione di assegnazione.

Ai candidati respinti sarà inviata una lettera in cui verranno spiegate le ragioni di non-selezione.

Una volta che i candidati siano stati informati, verrà pubblicato l'elenco delle proposte selezionate sul sito internet della Commissione/Agenzia:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en

14.7. Contatti

Per qualsiasi informazione si prega di contattare:

Creative Europe Desk MEDIA Roma

Istituto Luce-Cinecittà

Tel. 06 722.86.409 - 293

roma@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it

Creative Europe Desk MEDIA Torino

Istituto Luce-Cinecittà

Tel. 011.539.853

torino@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it

Creative Europe Desk MEDIA Bari

Istituto Luce-Cinecittà

Cineporti di Bari – Fiera del Levante

Tel. 080.97.52.900

bari@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it

Creative Europe Desks in Europa:

http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm

Contatti con l’Agenzia:

EACEA-DISTRIBUTION-SELECTIVE@ec.europa.eu

In caso di problemi tecnici relativi all’eForm, si prega di contattare l’Help Desk prima della scadenza per la candidatura: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu